



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNI 2019-2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

(D.Lgs. 118/2011. Principio contabile della programmazione di bilancio punto 9.11)

Le previsioni di bilancio 2019/2021 sono state effettuate nel rispetto delle scelte operate dall'Amministrazione, in merito alle priorità da attuare, ai servizi da prestare, alla definizione di tariffe e aliquote per le entrate rispetto alla precedente annualità nonché dei trasferimenti e contributi, nel rispetto della normativa ad oggi vigente.

Dalla proposta di legge di bilancio per l'anno 2019, arriveranno, con ogni probabilità, importanti novità anche in materia di finanza locale.

Oltre alla già annunciata rimozione del "blocco" degli aumenti per imposte e tasse locali (escluso per la tassa sul prelievo dei rifiuti) in vigore dal 2016, altre importanti modifiche sono contenute negli emendamenti "segnalati", che, quindi, hanno buone probabilità di entrare nel testo finale. Innanzitutto, dovrebbe essere introdotta la c.d. nuova Imu, ossia un'imposta unica con aliquota massima all'11,4 per mille pari al tetto nella somma attuale di Imu e Tasi al fine di eliminare il doppione e semplificare il sistema delle aliquote. Il correttivo, infatti, consente ai comuni di fissare il livello di prelievo sempre entro il tetto dell'11,4 per mille, differenziandolo solo per categorie predeterminate per legge.

Un altro emendamento permetterebbe di confermare fino al 2020, con delibera, la maggiorazione Tasi nei Comuni che l'hanno decisa nel 2015.

Infine, viene prevista la possibilità di confermare per altri tre anni le deroghe al metodo normalizzato per il calcolo della Tari (ampliando il range di manovrabilità dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd).

Tutte queste misure, però, non entreranno in vigore prima del 1° gennaio 2019, costringendo gli enti che approveranno il bilancio in data anteriore ad un doppio lavoro.

Previsioni di entrata

Le previsioni afferenti ai 9 titoli di entrata del bilancio di previsione anno 2019 sono riportate nella seguente tabella:

| Tit. | Descrizione | Previsione competenza 2019 | Previsione cassa 2019 |
|----------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 15.149.504,00 | 18.808.881,43 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 1.195.372,36 | 1.575.553,65 |
| 3 | Entrate extratributarie | 4.849.089,92 | 6.900.546,14 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 1.085.000,00 | 2.298.884,70 |
| 6 | Accensione di prestiti | 0,00 | 655.374,41 |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | 6.230.332,00 | 7.777.059,40 |
| Totale = | | 29.724.154,28 | 39.900.215,77 |

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le linee seguite in materia tributaria sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Anche il bilancio di previsione 2019-2021 è stato predisposto avendo riguardo ai limiti posti in materia di politiche tributarie e fiscali. Indipendentemente dalla scelta del legislatore in materia di imposte e tasse locali, nella formazione del bilancio 2019/2021 la volontà dell'Amministrazione Comunale è orientata al mantenimento della pressione fiscale invariata rispetto agli ultimi esercizi. Per la componente TARI non è ancora stato redatto il necessario PEF da parte dell'autorità competente, l'ATO. Non appena verrà prodotto sarà verificata, la copertura dei costi in esso previsti, con le entrate connesse all'applicazione delle tariffe vigenti provvedendo, in caso di necessità alle dovute correzioni.

Permane di primaria importanza l'obiettivo di mantenere le attività connesse alla attuazione di progetti finalizzati alla completa acquisizione delle entrate affinando i processi legati alla riscossione ordinaria e/o coattiva delle entrate tributarie. E' confermata la necessità di rafforzare le

azioni di recupero dell'evasione, già avviato e messo in campo negli anni precedenti, con risultati significativi. Finalizzato ad un ulteriore rafforzamento delle attività di recupero tributario, nel corso dell'anno 2018, è stato creato un gruppo di lavoro interno denominato "Unità di Progetto Entrate" che sta una verifica e, nel caso di necessità, supporta l'eventuale riorganizzazione della gestione entrate gestite dai vari servizi; siano esse di natura tributaria che di natura extratributaria/patrimoniale. Questo progetto a sviluppo continuo comporta, tra l'altro, lo svolgimento di attività coordinate consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche, iscrizioni a corsi o scuole, richiesta di interventi a sostegno del reddito, SUAP e altro) ed i versamenti effettuati. Fondamentale importanza viene, sempre, data all'attività di acquisizione e bonifica delle banche dati, che determina le necessarie correzioni degli errori presenti negli archivi, associata ad una analisi dell'universo dei contribuenti. L'attività si fonda sulla collaborazione interna tra gli uffici dell'Ente, in particolare tra l'ufficio Tributi, l'ufficio CED e il servizio che si occupa del SIT (membri attivi e fattivi del progetto). Per la parte tributaria vengono utilizzate tutte le banche dati disponibili integrandole sia nel SIT (sistema informativo territoriale) sia nel gestionale in uso al servizio tributi.

Con la riforma intervenuta della riscossione, e con l'abolizione di Equitalia ed il passaggio al nuovo soggetto pubblico, nato in seno all'Agenzia delle Entrate, l'Ente ha deliberato l'affidamento delle attività di riscossione coattiva al nuovo soggetto Agenzia delle Entrate - Riscossione. La riscossione coattiva continuerà, quindi, ad attuarsi attraverso l'emissione di ingiunzioni fiscali e mediante il nuovo concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione cui seguiranno, in caso di perdurante insolvenza dei debitori, le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

Il rafforzamento dei controlli sugli ISEE presentati ha raggiunto un buon livello di efficacia. Attraverso l'incrocio di banche dati diverse si riesce a fare in modo che solo i cittadini più bisognosi possano beneficiare delle agevolazioni tributarie previste. Nell'ultimo bando per le agevolazioni TARI l'Amministrazione ha ritenuto di integrare i requisiti con la verifica dei pagamenti per gli ultimi 3 anni (2015 – 2016 – 2017).

Le risorse derivanti dalla lotta all'evasione consentiranno di prevedere agevolazioni in casi particolari di rilevanza sociale ed economica, così come l'utilizzo delle specifiche leve fiscali, messe a disposizione dal legislatore.

IUC

L'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 ha introdotto il tributo denominato IUC. A norma di detto articolato la IUC veniva così definita, *“essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e*

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”.

La gestione delle tre singole componenti avviene ancora in maniera autonoma, anche se spesso si sono registrate azioni o volontà parlamentari di addivenire alla unificazione di tutte o di alcune delle componenti. Si ricorda anche una nota dell'ordine dei dottori commercialisti che ha richiesto una semplificazione delle scadenze ed una unificazione della TASI e dell'IMU.

IMU

La stima delle entrate per quanto attiene l'IMU parte dalle unità abitative presenti in catasto urbano, secondo le diverse categorie catastali e/o destinazioni.

La flessibilità lasciata dal legislatore alle determinazioni locali in termini di aliquote ha comportato un quadro tariffario molto articolato che lascia margini per eventuali interventi in termini di semplificazione. Il tendenziale aumento del gettito IMU nel tempo è collegato all'incremento di base imponibile in parte collegato anche ai risultati dell'attività di accertamento tributario.

L'aliquota ordinaria IMU rimane fissata al 10,6 per mille.

Per l'abitazione principale tale aliquota viene definita al 4,5 per mille ma con l'applicazione alle sole unità abitative definite “di lusso”, ovvero categoria A1, A8 e A9. Per le altre abitazioni vige l'esenzione dell'imposta a condizione che esistano i requisiti per poterla definire abitazione principale. È necessario che vi sia contemporanea sussistenza di residenza anagrafica e dimora abituale.

Negli anni trascorsi sono state previste tutta una serie di aliquote agevolate, volte soprattutto a valorizzare e tutelare le situazioni di disagio familiare o di disagio economico.

La consistenza delle aliquote ed i regolamenti per l'applicazione del tributo sono disponibili sul sito del MEF in apposita pagina a questo dedicata.

TASI

Per l'anno 2018 la maggiorazione TASI, possibile fino al massimo dello 0,8 per mille, veniva prevista e confermata nella misura dello 0,5 per mille. Per l'anno 2019 dovrebbe essere confermata, visto l'andamento degli anni recenti e le indicazioni che si leggono sulla stampa specialistica. Le decisioni del Governo Centrale determineranno i provvedimenti conseguenti da parte dell'Ente.

Nell'articolazione della TASI sono state previste due forme di agevolazione: figli di età inferiore a 26 anni a carico della famiglia con la quale risiedono; anziani con pensione minima o assegno di

integrazione al minimo residenti con la propria famiglia e con una sola unità abitativa posseduta nel territorio comunale.

Questo tributo doveva rimanere in vigore fino all'anno 2015, a fronte di un riordino della tassazione sugli immobili, unitamente all'IMU. Tuttavia, come già accennato a proposito della semplificazione della IUC, le indicazioni sulla manovra finanziaria pare che portino alla riconferma anche per l'anno 2019, nonostante da diverse parti arrivi sempre crescente la richiesta di semplificazione del quadro tributario locale.

La previsione inserita in bilancio relativamente ad IMU e TASI, è stata effettuata attraverso una proiezione di gettito mediante l'applicazione del sistema delle aliquote, già approvato per il periodo 2014/2018, in riferimento al patrimonio immobiliare presente nel territorio comunale.

L'IMU ha un gettito previsto al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Montevarchi al Fondo di Solidarietà Comunale. Tale somma, in detrazione, verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU.

TARI

Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa viene calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario redatto dall'ATO, definita nella norma autorità competente, al momento ancora non disponibile.

Per l'anno 2014 veniva approvato sia il regolamento sia le aliquote per l'applicazione del tributo.

Di fatto le aliquote sono rimaste confermate da quelle approvate in ambito TARES in quanto compatibili con la nuova norma.

Anche per l'anno 2019 pare che non siano previste modifiche nell'assetto dell'imposizione a livello nazionale.

Per tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, è stato provveduto ad accantonare, nell'apposito FCDE, fondi a garanzia dei rischi di realizzo dei crediti iscritti in bilancio.

Compartecipazione di tributi

E' confermata l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% con fascia di esenzione fissata ad € 9.000,00.

Fondi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Montevarchi, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), è pari ad € 1.900.000,00. L'importo è stato stimato tenendo conto delle attribuzioni previste per l'anno 2018 e delle indicazioni riportate dalla normativa vigente in rapporto alle definizioni dei trasferimenti in ragione delle percentuali di assegnazione sulla base dei costi standard. La previsione di entrata dovrà essere rivista a seguito delle scelte in materia di finanza locale che verranno adottate dal governo centrale.

La proposta di legge di bilancio per l'anno 2019 deve essere valutata con riferimento all'assegnazione delle risorse necessarie finalizzate alla corresponsione del cosiddetto contributo IMU/TASI, per l'anno 2019, in favore dei Comuni penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Tra tali comuni rientra anche questo Ente.

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'Ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie derivano dalla vendita ed erogazione di servizi e sono costituite dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, dagli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. Sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate. La somma prevista in entrata del bilancio, per effetto della gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, ricomprende anche le previsioni di incasso relative al Comune di Terranuova, le quali trovano contropartita, di pari importo, nella parte Spesa.

La previsione degli interessi attivi ricomprende, oltre agli interessi che si prevede maturino sulle giacenze di cassa dei conti correnti, anche un conguaglio da corrispondersi da parte di Consiag Spa, sul regolamento del differenziale tassi sul contratto di finanziamento del 23/12/2003; contratto la cui scadenza è fissata nell'anno 2021.

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza regionale.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono a quelle da proventi dei permessi a costruire, calcolate in rapporto ai rateizzi delle concessioni già rilasciate e a quelle in fase di probabile rilascio, e ad altre entrate da trasferimenti da soggetti privati. Tale tipologia di entrata è stata integralmente destinata al finanziamento di spese di investimento.

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

Previsioni di spesa

Le previsioni afferenti ai 7 titoli di spesa del bilancio di previsione anno 2019 sono riportate nella seguente tabella:

| Tit | Descrizione | Previsione 2019 | Previsione di Cassa |
|----------|---|-----------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.947.314,24 | 27.869.545,04 |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.117.000,00 | 2.963.655,42 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rimborso di prestiti | 429.508,04 | 429.508,04 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 6.230.332,00 | 7.637.507,27 |
| totale = | | 29.724.154,28 | 39.900.215,77 |

Spesa corrente

La spesa corrente relativa al triennio 2019/2021, è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Quote di trasferimento obbligatorio all'ASL
- Quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti, stimata in base agli utenti attualmente in carico
- Spese per le elezioni, controbilanciate da analoga previsione di entrata. In fase di impostazione del bilancio l'importo previsto è pari a zero in considerazione che, al momento, non sono previste consultazioni elettorali.

Ai fini del rispetto dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, si dà atto che i limiti di legge sono stati rispettati.

Con particolare riferimento alla spesa per interessi e per il rimborso di capitale dei mutui in ammortamento, si ricorda che l'Ente ha aderito, nell'anno 2015, alla proposta di rinegoziazione come riportata nella circolare 1285 del 4 novembre 2015 della Cassa depositi e prestiti. E' stata una operazione che ha consentito, a seguito di un allungamento dei piani di ammortamento mutui, di alleggerire, nel breve/medio termine, la spesa corrente. Si è trattato di un'operazione importante, anche sollecitata dall'Anci, che ha consentito di rimodulare il capitale residuo dei mutui in essere per far fronte, anche se solo in minima parte, all'effetto dei tagli alle risorse da trasferimenti erariali degli ultimi anni che hanno prodotto gravi difficoltà nel mantenimento degli equilibri di bilancio.

FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile 4.2, al punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad esempio, le sanzioni amministrative al codice della strada, i recuperi da accertamento tributario, ecc.). Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di Rendiconto. Nel corso di ciascun esercizio, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Allo scopo è stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in € 936.985,29, utilizzando la media aritmetica semplice dei rapporti annui fra incassi e accertamenti nei 5 esercizi precedenti, è stato iscritto nel bilancio 2019/2021, anno 2019, per € 796.437,50. L'accantonamento in bilancio è stato effettuato, a norma dell'ar.1, comma 509, della legge 190/2014, nella misura pari all' 85% del totale del Fondo calcolato secondo le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Fondo Rischi Perdite Società Partecipate.

L'art. 21 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n.175 prevede che:

“1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione...omissis”.

Il risultato di esercizio conseguito dalle varie società partecipate da questo Ente che è stato preso a riferimento per definire l'accantonamento nel bilancio di previsione 2019-2021, è quello del 2017, ovvero dell'ultimo esercizio chiuso.

Si dà atto che solo la società Fidi Toscana SPA ha riportato una perdita nell'anno 2017.

La società Valdarno Sviluppo spa, che ha registrato perdite negli esercizi passati, risulta già sottoposta a procedura di fallimento.

Nel bilancio di previsione 2019-2021 è previsto accantonamento pari ad € 22,00 in proporzione al capitale sociale posseduto dall'Ente nella predetta società Fidi Toscana SPA.

Sulla base del risultato 2018 che sarà conseguito dalle varie società partecipate dal Comune, sarà effettuata una nuova verifica e, eventualmente, effettuato gli accantonamenti dovuti in caso di risultati di fine esercizio negativi.

Fondo rischi

Gli stanziamenti di bilancio previsti nelle voci relative al fondo rischi sono stati previsti sulla base della ricognizione del contenzioso esistente con possibili oneri a carico del Comune.

- SPESE LEGALI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.

È stato ritenuto congruo prevedere nel bilancio di previsione 2019-2021 un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2019 € 20.000,00;

ANNO 2020 € 20.000,00.

ANNO 2021 € 20.000,00;

Nel corso dell'esercizio 2018 è stato utilizzato l'accantonamento di competenza per l'importo di € 15.000,00 (utilizzo per € 20.000,00 e reintegro per € 5.000,00)

- SPESE PASSIVITA' POTENZIALI

È stato ritenuto congruo prevedere nel bilancio di previsione 2019-2021 un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2018 € 24.978,00;

ANNO 2019 € 25.000,00.

ANNO 2020 € 25.000,00;

Nel corso dell'esercizio 2018 è stato utilizzato lo stanziamento di competenza per € 27.150,00.

In sede di Rendiconto 2017 è stata accantonata la somma € 390.000,00, a titolo fondo rischi contenzioso e maggiori spese legali, confluita nel Risultato di amministrazione 2017 e non applicata al bilancio di previsione 2018-2020.

Fondo indennità di fine mandato

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo 5, punto 5.1. stabilisce, tra l'altro, che *“anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*.

L'accantonamento annuo ha tenuto conto di quanto stabilito dall'82, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a

fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; analogamente l'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 cita testualmente: " A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno".

Sulla base di quanto sopra è stato effettuato i seguenti accantonamenti annuali:

ANNO 2019 € 2.930,00;

ANNO 2020 € 2.930,00.

ANNO 2021 € 2.930,00.

In sede di Rendiconto 2017 è stata accantonata, a titolo di indennità di fine mandato, la somma € 5.816,22; somma confluita nel Risultato di amministrazione 2017 e non applicata al bilancio di previsione 2018-2020.

Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, primi 3 commi:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Gli stanziamenti annui del fondo di riserva sono superiori alla quote minime, in rapporto alla spesa corrente, come di seguito indicato:

ANNO 2019: € 104.095,90, corrispondente allo 0,50% della spesa corrente;

ANNO 2020: € 65.870,79, corrispondente allo 0,32% della spesa corrente;

ANNO 2021: € 65.870,79, corrispondente allo 0,32% della spesa corrente.

Fondo di riserva di cassa

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:

“Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Se consideriamo il totale generale delle spese finali pari a € 22.278.966,28 lo 0,2% ammonta a € 44.557,93. E' stato stanziato, nell'apposito fondo di riserva di cassa dell'annualità 2019, la somma di € 1.900.000,00 pari all'8,53 delle spese finali

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Nel Bilancio 2019/2021 non si prevede, al momento, l'accantonamento di quote vincolate provenienti dall'esercizio 2018.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Nel Bilancio 2019/2021 non è stata prevista l'applicazione del Risultato di amministrazione presunto.

Il Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 è pari ad € 4.904.413,46 ed è suddiviso come segue:

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------|
| - Parte accantonata | € | 4.088.746,22 |
| di cui: | | |
| FCDE | €. | 3.900.000,00 |
| Fondo Ant. Liq. D.L. 35/2013 | € | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | € | 22,00 |
| Altri accantonamenti | € | 188.724,22 |
| - Parte vincolata | €. | 0,00 |
| - Parte destinata agli investimenti | €. | 750.000,00 |
| - Parte disponibile | €. | 65.667,24 |

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche redatto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.50/2016 e del D.M. 14/2018.

Per il triennio 2019/2021 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

e) Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

Per le opere inserite nei Programmi delle Opere Pubbliche del Bilancio in corso e in quelli relativi al Bilancio 2019/2021 non si è determinata la necessità di prevedere FPV di spesa dato che la programmazione delle opere pubbliche non evidenzia investimenti la cui realizzazione sia prevista su più esercizi. E' ipotizzabile che alcuni investimenti debbano essere riprogrammati e trovare, eventualmente, collocazione nel cronoprogramma nel caso che la realizzazione dell'intervento sia eseguita su più anni. In tal caso verranno modificati gli stanziamenti dei capitoli di spesa e dei correlati capitoli di FPV.

f) Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano sussistere prestate garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o soggetti esterni all'Ente.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

L'Ente non ha mai sottoscritto contratti di finanza derivata.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'unico ente strumentale al Comune è l'ASP Montevarchi (ex Casa di Riposo). Il bilancio consuntivo è consultabile nel sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione Enti controllati Enti pubblici vigilati.

i) Partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Il Comune di Montevarchi detiene partecipazioni nei seguenti organismi, al 31/12/2017:

| RAGIONE SOCIALE | PARTECIPAZIONE % | PATRIMONIO NETTO | RISULTATO D'ESERCIZIO |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Arezzo Casa Spa | 7,8 | € 5.734.107,00 | € 129.008,00 |

| | | | |
|--|---------|------------------|------------------|
| Publiacqua Spa | 0,06 | € 247.025.817,00 | € 24.740.073,00 |
| C.S.A. Impianti Spa | 4,05 | € 5.596.620,00 | € 2.415.746,00 |
| C. S. A. Spa- in liquidazione | 12,03 | € 1.596.620,00 | € 0,00 |
| Valdarno Sviluppo Spa –in liquidazione | 4,62 | | |
| Fidi Toscana Spa | 0,00016 | € 140.109.471,00 | € -13.751.613,00 |
| Consiag Spa | 0,69 | € 207.388.310,00 | € 9.180.606,00 |
| Centro Pluriservizi Spa | 46,41 | 1.736.496,00 | € 85.342,00 |
| AF Montevarchi Spa | 99,00 | € 708.422,00 | € 201.724,00 |

j) Altre informazioni.

Risultato di amministrazione applicato

Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2017 con deliberazione C.C. n. 32 del 20/04/2018, il cui risultato di amministrazione è rappresentato come segue:

| | | | |
|---|-----|--|---------------------|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾ | (=) | | 4.642.884,97 |
| | | | |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: | | | 4.642.884,97 |
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 2.705.491,34 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/..... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | | | |
| Altri accantonamenti | | | 519.496,71 |
| | | Totale parte accantonata (B) | 3.224.988,05 |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | 30.000,00 |
| Altri vincoli | | | |
| | | Totale parte vincolata (C) | 30.000,00 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| | | | 743.775,34 |
| | | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 743.775,34 |
| | | | |
| | | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 644.121,58 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ | | | |

Nel corso dell'anno 2018 l'Ente ha provveduto ad applicare al bilancio di previsione 2018 i seguenti stanziamenti:

- parte accantonata: € 123.680,49 per applicazione CCNL dipendenti
- parte vincolata: € 30.000,00;
- parte destinata agli investimenti: € 45.775,34;
- parte disponibile destinata ad investimenti: € 644.121,58.

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati avendo riguardo agli stanziamenti di competenza e dei residui e, per quanto riguarda l'entrata, in relazione alla:

- esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto, quindi, conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione.

Per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

La disponibilità di risorse di cassa è, attualmente, superiore al limite effettivamente utilizzabile in relazione alla programmazione degli investimenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate rispettando comunque i vincoli di finanza pubblica;
- rispettare i termini di pagamento delle fatture.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio è stato provveduto all'articolazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, soprattutto se collegati a entrate straordinarie nel loro ammontare;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Gli stanziamenti delle entrate e spese ricorrenti, nell'anno 2019, ammontano rispettivamente ad € 387.200,00 e € 408.000,00.

Vincoli di finanza pubblica

La normativa in materia è in fase di sostanziale modificazione. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono anche tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. In particolare, viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, fino all'anno 2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita, per questi anni, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Si dà atto che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato predisposto nel rispetto dei Vincoli di finanza pubblica come da allegato n. 9 al Bilancio di previsione.

Nella Legge di Bilancio per l'anno 2019 il pareggio di bilancio, così come declinato dall'articolo 1 comma 466 L. 232/2016, con ogni probabilità, abolito.